

CONTRATTO INTEGRATIVO PER LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI
GIURIDICI ED ECONOMICI

TRA

L'AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI COMO CON
SEDE LEGALE IN VIA PESSINA N. 6 – P. IVA 02356740130 – IN
PERSONA DEL DIRETTORE GENERALE DOTT. ROBERTO BOLLINA

E

SOCIETA' SOCIETA' STUDIO MEDICO SPORTIVO VARESINO S.A.S. DEI
DOTTORI A. BIANCHINI E M. CONTI C.F. E P. IVA 02547750121 IN
PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE PRO-TEMPORE DOTT.
AMBROGIO BIANCHINI PER L'EROGAZIONE DI PRESTAZIONI DI
SPECIALISTICA AMBULATORIALE E DIAGNOSTICA STRUMENTALE.

PREMESSO CHE:

1. con Deliberazione n. VI/47508 del 29.12.99 la Giunta Regionale ha, fra
l'altro, approvato lo schema tipo di contratto tra l'ASL e i soggetti pubblici
e privati erogatori di assistenza sanitaria in regime di ricovero e cura
nonché ambulatoriale;
2. l'art. 11 di tale schema tipo prevede che "in caso di emanazione di norme
legislative o regolamentari regionali, nonché di adozione di provvedimenti
amministrativi regionali generali incidenti sul contenuto del contratto
stipulato, lo stesso deve ritenersi automaticamente modificato ed
integrato";
3. costituisce causa ostativa alla stipula del contratto la sussistenza di una
sentenza di condanna che incide sulla moralità professionale, ai sensi
dell'art. 38, comma 1, lett. C) del d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i.

4. che sono comunque fatti salvi tutti gli adempimenti di cui alla DGR n. IX/3856 del 25 luglio 2012 e s.m.i., in ordine ai requisiti previsti per la sottoscrizione dei contratti da parte delle Strutture Sanitarie Accreditate di diritto privato;
5. con la Deliberazione X 2989 del 23/12/2014 la Giunta Regionale ha stabilito che l'attuale contratto per la definizione dei rapporti giuridici ed economici tra ASL ed erogatori sia integrato con l'indicazione delle valorizzazioni relative alle prestazioni di ricovero e di specialistica ambulatoriale, nonché delle modalità di applicazione delle regressioni tariffarie come previsto nell'allegato B della stessa DGR;
6. a decorrere dall'anno 2008, il valore delle tariffe e il conseguente importo totale delle prestazioni consentono di remunerare anche gli oneri derivanti dall'applicazione dei contratti di lavoro già sottoscritti e in via di sottoscrizione;
7. ai sensi dell'art. 22, comma 1, della Legge Regionale n. 33/2009, gli erogatori aderiscono al Sistema Informativo Socio Sanitario regionale (SISS) secondo le modalità definite dalla Giunta Regionale nell'ambito del progetto CRS-SISS;
8. in data 06.05.2003 tra l'ASL della Provincia di Como e l'Ente Studio Medico Sportivo Varesino s.a.s. dei Dottori A. Bianchini e M. Conti per la struttura Med Sport di Como si è stipulato un contratto, conforme allo schema tipo di cui sopra, per l'erogazione di specialistica ambulatoriale/diagnostica strumentale.

Dato atto che le Parti, dopo l'esame di quanto dettagliato nella D.G.R. X 2989 del 23/12/2014 e, in particolare, dei contenuti dell'allegato B della



medesima D.G.R. ne hanno condiviso le regole procedurali ed hanno raggiunto un accordo concernente le modalità applicative della negoziazione;
Visto l'art. 9 comma 8 e 9 della L.R. n. 33/2009;

Tutto ciò premesso

tra

l'Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Como con sede legale in Via Pessina n. 6 – P. IVA 02356740130 – in persona del Direttore Generale Dott. Roberto Bollina

e

Studio Medico Sportivo Varesino s.a.s. dei Dottori A. Bianchini e M. Conti C.F. e P. IVA 02547750121 in persona del Legale Rappresentante pro-tempore Dott. Ambrogio Bianchini si conviene e si stipula, ad integrazione del contratto già stipulato in data 06.05.2003, le cui disposizioni rimangono in vigore tra le parti stesse, per quanto non diversamente previsto dal presente contratto integrativo, con la sottoscrizione dei seguenti articoli:

Art. 1

Oggetto

Le presenti disposizioni, nelle parti corrispondenti e per il periodo indicato nel successivo art. 5, integrano il contratto già stipulato tra le stesse Parti in data 06.05.2003

Art. 2

Ambito di applicazione

Le presenti disposizioni, si applicano a tutta la produzione, sia di attività di ricovero e cura che di attività legata alla erogazione di prestazioni di specialistica ambulatoriale e di diagnostica strumentale, prodotta dalle

strutture ubicate nel territorio della ASL per tutti i cittadini residenti in Regione Lombardia e non solo alla quota relativa ai consumi dei propri residenti. Le prestazioni relative a pazienti provenienti da altre regioni non sono definite nel loro valore in quanto la funzione di tutela dei cittadini spetta alle relative regioni ed ASL di residenza che sono tenutarie della quota capitaria, della regolamentazione dell'accesso ai servizi e della erogazione degli stessi. Queste prestazioni devono comunque essere erogate secondo gli stessi criteri di appropriatezza e di reale necessità che guidano l'erogazione dei servizi per i residenti lombardi e le attività di controllo, svolte dalle ASL, sui propri erogatori riguardano anche l'appropriatezza e la correttezza delle prestazioni garantite a cittadini non residenti in Regione Lombardia. Ciò vale sia per le prestazioni di ricovero che per le prestazioni di specialistica ambulatoriale che dovranno essere controllate secondo le quantità e le modalità individuate dalla D.G.R. che ha definito le regole di esercizio 2015. In relazione ai criteri temporali relativi all'ambito di applicazione delle norme contenute nella presente integrazione contrattuale, si precisa che per quanto attiene le prestazioni ambulatoriali sono conteggiabili esclusivamente quelle erogate a far tempo dalla data del 01.01.2015.



Art. 3

Valorizzazione per le attività di specialistica ambulatoriale e diagnostica strumentale

Per il primo quadrimestre 2015, si individua una quota pari ai 4/12 di quanto negoziato per l'anno 2014 dell'importo di € 77.294,00.= (settantasettemiladuecentonovantaquattro./00).

Ciò in quanto la chiusura entro il 15 febbraio 2015 dell'esercizio 2014 permetterà di calcolare per ogni struttura il finanziamento 2014 applicando le regole di valorizzazione vigenti per lo stesso anno.

Il valore del contratto relativo all'intera annualità sarà quindi definito entro e non oltre il 30 aprile 2015.

Resta fermo che l'attribuzione di queste risorse è subordinata alle indispensabili valutazioni inerenti l'appropriatezza riscontrata nel corso delle attività di controllo effettuate dalle ASL.

Le Parti concordano inoltre che le eventuali minori valorizzazioni derivanti dall'esito dei controlli, al termine del processo di validazione delle contestazioni, incideranno, sul valore delle prestazioni sanitarie erogate nel periodo di validità del presente contratto.

Art. 4

Raggiungimento del valore di produzione assegnato e programmazione delle attività

Le parti concordano che il raggiungimento del valore negoziato per le attività di specialistica ambulatoriale sarà valutato applicando ai volumi delle prestazioni erogate nel corso del 2015 le tariffe in vigore alla data di effettuazione della prestazione o di chiusura del ciclo per la specialistica ambulatoriale. Le Parti concordano altresì che le tariffe delle prestazioni di specialistica ambulatoriale tengono conto delle disposizioni normative pubbliche e private vigenti relative ai rinnovi contrattuali e dell'ampliamento e perfezionamento dei flussi informativi di sistema.

Art. 5

Validità e durata

Le presenti disposizioni integrative, che verranno aggiornate entro il prossimo 30 aprile 2015, hanno validità per l'intero esercizio 2015, fatta salva la facoltà di recesso di cui all'art. 11 dello schema tipo di contratto approvato con DGR 45708/99.

Per tutto quanto non disciplinato dal presente atto, si fa rinvio alle disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia, nonché al contratto sottoscritto tra le stesse Parti in data 06.05.2003 e a quanto dettagliato nell'allegato B della DGR X 2989 del 23/12/2014, e comunque nel caso di emanazione di norme legislative o regolamentari regionali incidenti sul contenuto del presente atto lo stesso deve ritenersi automaticamente modificato e integrato.

Letto, confermato e sottoscritto.

Como, **31 DIC. 2014**

IL DIRETTORE GENERALE

dell'A.S.L. di Como

(Dott. Roberto Bollina)



IL LEGALE RAPPRESENTANTE

Studio Medico Sportivo Varesino s.a.s. dei

Dottori A. Bianchini e M. Conti

(Dott. Ambrogio Bianchini)

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Ambrogio Bianchini".

A handwritten signature in black ink, consisting of several stylized, overlapping strokes.